

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	471
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (582-B)	474
PRESIDENTE	474
TURNATURI, <i>Relatore</i>	474
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro e il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. (348)	475
PRESIDENTE	475, 480
BERZANTI, <i>Relatore</i>	475, 476, 477, 478
ASSENNATO	476
ROSINI	477
ALICATA	478, 480
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	478, 480
SCOGA	479
Proposta di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
SAVIO EMANUELA e RAPELLI: Modifica all'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (Disposizioni sull'edilizia popolare e economica. (468)	471
PRESIDENTE	471, 474

PAG.

CAIATI, <i>Relatore</i>	472, 473
CAVALLARI VINCENZO	472
SAVIO EMANUELA	472
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	472, 473
GENNAI TONIETTI ERISIA	474

Votazione segreta:

PRESIDENTE	480
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9.30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Stefano Genova, Guglielminetti e Schiratti.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei Deputati Savio Emanuela e Rapelli: Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). (468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Rapelli: «Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 (disposizioni sull'edilizia popolare ed economica)», per la quale la VII Commissione (Lavori pubblici) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. La proposta di legge in esame mira ad estendere alcune agevolazioni previste dall'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, concernente l'edilizia popolare ed economica, alle province, ma limitatamente alla costruzione di case che vengono assegnate o in locazione o con patto di futura vendita ai dipendenti delle amministrazioni provinciali.

Queste agevolazioni sono state già estese ai comuni e poiché anche le province fanno parte degli enti locali e costruiscono case popolari da dare in locazione o con patto di futura vendita ai propri dipendenti, è giusto che, per analogia, possano usufruire degli stessi benefici.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare la proposta di legge anche perché l'onere che ne conseguirebbe per il mancato introito di eventuali entrate è irrilevante.

Propongo, però, la soppressione dell'articolo 2 non parendomi necessario stabilire che la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Sono favorevole alla proposta di legge in discussione; però desidero sapere dal relatore come mai queste facilitazioni si prevedono solo nel caso in cui le amministrazioni provinciali intendano costruire abitazioni da assegnare al personale dipendente con patto di futura vendita o in proprietà.

Se queste costruzioni dovessero essere concesse unicamente in locazione, secondo l'articolo 1 non vi sarebbero esenzioni a favore delle amministrazioni provinciali. Perché questo?

CAIATI, *Relatore*. Ritengo che l'intenzione del proponente sia quella di comprendere sia la locazione semplice che quella con patto di futura vendita.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « sono estese ai contratti delle province relativi alla costruzione di case economiche da assegnare in locazione al personale dipendente o con patto di futura vendita ».

SAVIO EMANUELA. Sono d'accordo.

Non intendo aggiungere altro a quanto ha detto il relatore, ma desidero precisare che c'era stata una confusione tra questa proposta di legge e quella presentata dall'onorevole Rapelli nel 1950, che estendeva tutte le esenzioni fiscali di cui all'articolo 153. La mia proposta è restrittiva dato che si riferisce

soltanto al penultimo comma dell'articolo 153, cioè limitatamente ai contratti riguardanti i dipendenti delle amministrazioni provinciali.

L'estensione mi pare equa perché i comuni e tutti gli enti pubblici beneficiano di questo provvedimento. Infine, la mia proposta di legge non rappresenta aggravio per l'erario.

CAVALLARI VINCENZO. Ritengo che sarebbe più chiaro se al primo comma dell'articolo 1, dove si dice: « Le facilitazioni fiscali contemplate dal penultimo comma dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono estese ai contratti delle province relative alla costruzione di case economiche da assegnare in locazione al personale dipendente con patto di futura vendita », si dicesse invece: « ...anche con patto di futura vendita ».

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Purtroppo, sono contrario, come è noto all'onorevole presentatore della proposta di legge, perché l'Amministrazione finanziaria era già contraria all'iniziativa del deputato Rapelli, presentata nella precedente legislatura. Sono contrario perché le province, ove intendano costruire alloggi per i propri dipendenti, possono avvalersi delle disposizioni a carattere temporaneo contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, attraverso cui possono avere le facilitazioni o gran parte delle facilitazioni richieste.

D'altra parte, per quanto riguarda la questione di carattere generale sollevata anche dall'onorevole Cavallari, desidero leggere l'appunto che era stato preparato dal Ministero delle finanze proprio in relazione alla proposta di legge Rapelli:

« Per quel che concerne l'attuale regime fiscale, giova ricordare che la legge in vigore, 2 luglio 1949, numero 408, dispone, agli articoli 13 e seguenti, ampi benefici a favore di qualsiasi categoria di costruzioni, anche private, comprese quindi le costruzioni eseguite dalle province.

Nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge sopra menzionata, e cioè sotto l'impero delle norme del decreto-legge 8 maggio 1947, n. 399, e relative modificazioni e integrazioni, le province, espressamente elencate nell'articolo 1 del nominato decreto legislativo fra gli enti beneficiari del provvedimento, furono ammesse a fruire delle agevolazioni tributarie, di cui ai seguenti articoli 5, 6 e 7.

Vero è che non tutte le agevolazioni concesse dall'articolo 153 sono state estese alle province dalle disposizioni in vigore, poiché, mentre i comuni e gli istituti possono, in virtù dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1949, n. 408, invocare a proprio vantaggio, oltre i benefici di cui alla legge stessa, le più favorevoli norme contenute nel testo unico, uguale richiesta non può essere avanzata dalle province; tuttavia rimane fermo il fatto che queste ultime, in quanto ammesse a godere delle agevolazioni accordate alla massa di costruttori di case popolari ed economiche sono poste in grado di svolgere una attività proficua a vantaggio dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che gli ulteriori benefici, di cui, per il combinato disposto dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, i comuni e gli istituti fruirebbero rispetto alle province si rivelano piuttosto limitati, sicché, allo stato attuale delle cose, la proposta modifica avrebbe una portata innegabilmente assai modesta.

Tale modifica potrebbe quindi spiegare in modo sensibile i suoi effetti soltanto dopo la scadenza dei termini previsti per gli esoneri fiscali dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (il 31 dicembre 1955 per alcuni tributi, quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità per altri), e in assenza di una eventuale proroga del termine stesso.

Ma poiché detto termine è stato fissato dal legislatore in modo da coincidere, pressappoco, con l'ultimazione del programma di ricostruzione edilizia oggi in corso, e la mancata proroga starebbe appunto a significare la completa esecuzione di tale programma nei limiti di tempo stabiliti, verrebbero automaticamente a cadere, col ritorno alla normalità, le ragioni che giustificano la suggerita modifica dell'articolo 153, e a riprendere invece la loro forza primitiva quelle che, all'epoca dell'emanazione del testo unico, suggeriscono lo speciale trattamento usato alle province; ragioni che qui di seguito brevemente si illustrano:

1°) l'articolo 153 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica concede facilitazioni tributarie a favore degli enti che costruiscono case popolari, da assegnare in proprietà o in locazione con patto di futura vendita ad appartamenti a tutte le categorie della popolazione. Invece le province possono contrarre mutui a sensi del citato testo unico, soltanto per la costruzione di case da locare ai propri impiegati e salariati. Per tali costruzioni esse hanno diritto alle minori agevolazioni di cui agli articoli 156, 157, 159 e 161 del

testo unico e al regio decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

2°) la lamentata esclusione delle province dai benefici tributari dall'articolo 153 — lungi dall'esser conseguenza di una pura dimenticanza e dal costituire una lacuna del vigente sistema giuridico — risponde dunque alle più limitate facoltà conferite dalla legge alle province, e tale limitazione di poteri e di compito si spiega a sua volta facilmente con il fatto che le province non sono normalmente fra gli enti locali, le più idonee a svolgere programmi generali di ricostruzione o di incremento edilizio.

Viene così a cadere quel presupposto della perfetta equiparazione di funzioni e potestà su cui il proponente fonda il proprio ragionamento e a dissiparsi quel preteso carattere di pura occasionalità di una discriminazione, che fu invece, e per attendibili motivi, voluta dal legislatore ».

Ho voluto leggere dettagliatamente il rapporto che era stato fatto in quel tempo per la proposta di legge Rapelli, perché si inquadra nella risposta che dovevo dare alla proposta di legge Savio.

CAIATI, *Relatore*. Evidentemente, tutta la prima parte dell'intervento del Ministro riflette la sostanza della proposta di legge Rapelli che è molto più estensiva di quella che oggi viene al nostro esame.

Non vedo perché le agevolazioni, concesse agli istituti per le case popolari delle cui costruzioni beneficiano a volte anche persone in condizioni di agiatezza che le dovrebbero escludere dal beneficio, non debbono essere invece riconosciute ad impiegati modesti come quelli degli enti locali e delle province.

Do lettura del contenuto del penultimo comma dell'articolo 153 del testo unico sopra indicato che a noi interessa:

« Qualora le costruzioni di cui al primo comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprietà delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria ».

Mi pare che la portata finanziaria del provvedimento sia di trascurabile rilevanza, per cui non credo che si pregiudichi la materia specifica, o si determini un apprezzabile aggravio per le finanze dello Stato.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Per passare da un esame più analitico e particolare ad un discorso di carattere generale,

desidero ricordare che la Commissione finanze e tesoro della Camera e particolarmente quella del Senato hanno più volte rilevato che noi siamo su una falsa strada quando continuiamo, a getto continuo, ad offrire agevolazioni tributarie che finiscono per svuotare di contenuto le leggi tributarie.

In queste condizioni volevo richiamare unicamente l'attenzione della Commissione finanze e tesoro, la quale, in altre occasioni, ha già protestato vivacemente contro questa inflazione di esenzioni e di privilegi fiscali. Invito a riflettere sulle conseguenze che può avere il proseguire su questa strada che non è certo la più idonea per consolidare un sistema tributario serio il quale consenta allo Stato di ottenere quelle maggiori entrate che oggi sono necessarie.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri, desidero risolvere un dubbio. Siamo in presenza di agevolazioni di carattere tributario e precisamente in presenza di una esenzione di determinati tributi. Io chiedo ai colleghi se non ritengano che il provvedimento debba essere rimesso alla Assemblea, a norma del regolamento, così come è stato fatto altre volte. Infatti, è l'Assemblea competente ed approvare sia i provvedimenti con cui si istituisce una imposta, sia quelli con i quali si concedono agevolazioni, specialmente quando si tratta di esenzioni.

Infatti, l'articolo 40 del nostro regolamento stabilisce che i progetti in materia tributaria siano approvati dalla Assemblea. Costantemente, questo articolo è stato interpretato nel senso — ed è una prassi costante della nostra Commissione — che quando si impone o si sopprime un tributo (e quindi anche nel caso dell'esenzione), la competenza è dell'Assemblea.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Per avvalorare la tesi dell'onorevole Presidente, mi permetto di ricordare che la proposta di legge sulla diminuzione dell'imposta di consumo sul metano usato a scopo di riscaldamento, nonostante le nostre vivacissime insistenze, fu portata in Assemblea, proprio per questo motivo.

PRESIDENTE. Altro precedente è quello del provvedimento che concerneva l'indennizzo di beni confiscati all'estero ai nostri connazionali. Siccome in un articolo — mi pare l'articolo 7 — si parlava di esenzioni fiscali in materia di imposta di bollo e di registro, fu sollevata la questione di competenza e la Presidenza decise nel senso dianzi ricordato.

Pertanto, si potrebbe esaminare la proposta di legge in sede referente, riferendo poi all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di chiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge sia rimessa alla Assemblea (*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (582-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato dalla V Commissione del Senato con la sostituzione del primo comma dell'articolo 1 e la soppressione dell'articolo 5. Gli altri articoli rimangono invariati.

L'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche suddette.

TURNATURI, Relatore. Il provvedimento in esame, approvato già dalla nostra Commissione, ci viene restituito dal Senato perché, in seguito ad approfondite indagini, è risultato che la durata del consorzio autonomo del porto di Genova, che si era inteso prorogare, era già stata prorogata in occasione di una legge che riguardava la costruzione dell'aeroporto Genova-Sestri. Difatti all'articolo 11 di quel provvedimento è detto: « La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973 con l'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1948, n. 1198, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984 ». Siccome all'articolo 5 avevamo previsto questa proroga, evidentemente la permanenza dell'articolo medesimo era superflua, e di conseguenza il Senato ne ha proposto la soppressione, modificando di conseguenza il primo comma dell'articolo 1.

Propongo di accogliere la modificazione introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il primo comma dell'articolo 1, che era del seguente tenore:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'articolo 4, del 1° e 2° comma

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

dell'articolo 5, dell'articolo 12 e del 3° e 4° comma dell'articolo 13 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7. ».

è stato così modificato dalla V Commissione del Senato:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell'articolo 4, dell'articolo 12 e del 3° e 4° comma dell'articolo 13 del decreto legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5, e 6 ».

Lo pongo in votazione nel testo modificato.
(È approvato).

L'articolo 5 che era così concepito:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono così modificati:

« La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, stabilita in 60 anni dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogata al 30 giugno 1983.

L'applicazione delle tasse e soprattasse portuali di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto 16 gennaio 1936, n. 801, successivamente modificato, è prorogato al 30 giugno 1983 »,

è stato soppresso dalla V Commissione del Senato.

Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Approvazione dell'accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. (348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. ».

La II Commissione (Affari esteri) ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Ricordo che nella seduta del 31 marzo 1954 fu aperta la discussione generale e furono

sollevate delle obiezioni che saranno chiarite dal relatore, onorevole Berzanti, al quale do ora la parola.

BERZANTI, *Relatore*. Il presente disegno di legge si propone di approvare lo scambio di note effettuato a Roma tra l'Italia e la Francia il 13 novembre 1951 per l'approvazione dell'accordo concluso a Roma il 10 ottobre 1951 fra il tesoro italiano e il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico sul regolamento delle annualità arretrate e di quelle correnti dovute dal Governo italiano per l'uso della rete ferroviaria sita in territorio italiano.

Per comprendere le clausole di questo accordo è necessario risalire ai precedenti e sapere come si è arrivati a questo ultimo accordo fra il tesoro e il Comitato degli obbligazionisti di questa Compagnia. Bisogna così precisare che, a seguito di un preciso impegno imposto dall'articolo 320 del trattato di San Germano e dall'articolo 304 del trattato del Trianon, si addivenne a suo tempo fra l'Austria, l'Ungheria, l'Italia e la Jugoslavia, in Roma, precisamente il 29 marzo 1923, alla stipulazione di un accordo avente lo scopo di effettuare la riorganizzazione amministrativa e tecnica della rete della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. Detta compagnia, sorta sotto l'impero austro-ungarico, aveva provveduto alla costruzione di questa rete ferroviaria, e vi aveva provveduto sostanzialmente con un finanziamento ottenuto mediante l'emissione di obbligazioni. Con questo accordo di Roma del 29 marzo 1923 si dovette provvedere allora a stabilire il nuovo ordinamento da dare all'organizzazione della Compagnia e agli stati concessionari nella nuova situazione che era venuta a determinarsi dopo la guerra.

Le linee essenziali dell'accordo di Roma prevedevano che la Compagnia (era una compagnia internazionale con sede in Vienna) manteneva la proprietà delle linee ferroviarie che si trovavano sul territorio degli stati che ho citato. L'accordo precisava ancora che gli stati eredi dell'impero Austro-ungarico assumevano l'esercizio della rete ferroviaria, ciascuno per la parte che attraversava il proprio territorio. Questi stati si ripartivano tra di loro anche il materiale rotabile in determinate proporzioni, che corrispondevano naturalmente al complesso di rete ferroviaria esistente sul proprio territorio. La quota parte che spettava all'Italia era del 24,3 per cento, percentuale che però oggi è modificata, cioè ridotta al 15,6 per cento, in quanto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

una parte della rete giace in territorio che l'Italia ha oggi perduto.

Gli Stati che assumevano con tale accordo l'esercizio della rete situata sul loro territorio dovevano naturalmente pagare un canone annuo stabilito in franchi oro secondo le norme dell'accordo stesso. L'Italia si impegnò a versare in più un contributo speciale in base al tonnellaggio del traffico di importazione e di esportazione per via mare proveniente dall'estero o destinato all'estero in transito attraverso il porto di Trieste. Questo contributo speciale, che andava in diminuzione dei canoni per gli altri tre miliardi, aveva lo scopo di convogliare i traffici con l'oltremare attraverso il porto di Trieste. Ciascuno Stato, sempre in base a questo accordo, aveva la facoltà di fissare le tariffe sulla rete che aveva in proprio esercizio. I portatori di obbligazioni emesse dalla Compagnia avevano diritto di essere rappresentati da un apposito comitato degli obbligazionisti in seno alla Compagnia e nei confronti dei vari Stati. Le somme necessarie per l'ammortamento delle obbligazioni e per il pagamento delle cedole dovevano essere prelevate (ed è qui il punto fondamentale) da un apposito fondo alimentato dai canoni di concessione degli Stati e dal contributo speciale che pagava l'Italia per i motivi di cui ho fatto cenno.

Sulla base di questo accordo del 1923 si andò avanti fino all'ultima guerra, praticamente fino al 1938. Gli Stati corrisposero, sulla scorta del piano di ammortamento appositamente predisposto, le somme annue da essi dovute a questo fondo, con il quale si dovevano poi pagare gli ammortamenti delle obbligazioni.

Nel 1938 gli Stati cessarono il versamento dei loro canoni su questo fondo e le cose andarono avanti così fino al 1951, allorchè, nei confronti dell'Italia, si addivenne allo scambio di note che approvavano questo accordo di cui oggi ci interessiamo. Nel dopoguerra la Francia assunse la difesa degli interessi degli obbligazionisti, che erano quelli che avevano subito lesioni dal fatto della mancata corresponsione dei canoni al fondo degli obbligazionisti. La Francia si diede da fare affinché gli Stati interessati riprendessero il versamento dei canoni su questo fondo e pagassero altresì quello che era da essi dovuto per arretrati, cioè per le annualità non pagate dal 1938 in poi. Vi furono varie intese finchè si arrivò all'accordo provvisorio del 10 ottobre 1951. Con questo accordo si decise sostanzialmente di liquidare il passato cioè fino al 1950, mediante il versamento di una somma di 300 milioni di franchi

francesi. Inoltre si liquidarono le due annualità del 1951 e 1952 sulla base di 50 milioni di franchi per annualità.

Le richieste del comitato degli obbligazionisti (che si basavano sull'accordo del 1923 e sul relativo piano di ammortamento) erano molto più elevate: infatti si chiedevano 6 miliardi di franchi francesi per gli arretrati e 360 milioni di franchi francesi per ogni nuova annualità. Viceversa, si è riusciti ad ottenere il nuovo accordo liquidando il passato con 300 milioni di franchi francesi ed impegnandosi a versare, per le due cennate annualità, 50 milioni di franchi all'anno.

Bisogna poi tenere presente che nel 1942 era stato stipulato l'accordo di Brioni con il quale la Germania aveva praticamente liquidato ogni dovere verso il comitato degli obbligazionisti ed imposto all'Italia l'acquisto di 395.641 obbligazioni pagate ad un valore che non aveva alcuna rispondenza con la realtà. Il trattato di pace, con l'articolo 15 dell'allegato XIV, dichiarava nullo l'accordo di Brioni per cui anche queste 395.641 obbligazioni acquistate dall'Italia venivano annullate. Invece, con l'accordo del 1951, si richiama in vita l'esistenza di queste obbligazioni, le quali vengono affidate nuovamente allo Stato italiano, che potrà avvalersene per scontare — con i dividendi e gli interessi — una parte del canone dovuto a titolo di annualità fino all'ultimazione dell'ammortamento previsto per la liquidazione di tutte le obbligazioni. Pertanto vi è anche questo vantaggio che il Tesoro è riuscito ad ottenere con la stipulazione dell'accordo.

Ritengo di avere illustrato nelle linee essenziali le clausole dell'accordo e la sua vantaggiosità nei confronti dello Stato italiano. Pertanto invito gli onorevoli commissari ad approvare il disegno di legge in esame.

ASSENATO. Vorrei chiedere all'onorevole relatore alcune informazioni. Allo stato attuale qual è la percentuale di rete che serve il territorio italiano? Qual'è poi la percentuale che serve il territorio degli altri Stati?

BERZANTI, *Relatore*. Questa percentuale un tempo era del 24,3 per cento, mentre oggi è del 15,6 per cento. Ecco le percentuali degli altri Stati: Austria 33,8, Ungheria 16,5 Jugoslavia 25,1, cui ora deve aggiungersi la quota perduta dall'Italia.

La Francia ha esercitato pressioni anche sugli altri Stati e con l'Austria è riuscita a stipulare una convenzione in base alla quale l'Austria si è impegnata a pagare, ed ha pagato, 110 milioni di franchi francesi. Con

la Jugoslavia la Francia, a tutela dei propri cittadini obbligazionisti, non ha concluso una vera e propria convenzione *ad hoc*, ma negli accordi di *clearing* con quello stato ha ottenuto che una quota fosse destinata al pagamento dei debiti che lo Stato jugoslavo aveva nei confronti degli obbligazionisti. Pertanto la Francia praticamente si è trattenuta su questi accordi di *clearing* la possibilità di pagare direttamente gli obbligazionisti.

Bisogna poi tenere presente che questo accordo si inquadra anche nei rapporti di amicizia che intercorrono tra l'Italia e la Francia. La Francia ha dato grande peso alla regolazione di questi debiti dello Stato italiano con gli obbligazionisti e ne ha fatto una ragione di trattative anche nell'incontro di Santa Margherita e negli accordi successivi. Perciò è un impegno che rientra in questa più complessa e vasta rete di trattative tra l'Italia e la Francia.

ROSINI. Riconosco all'onorevole Berzanti il merito di avere fatto una relazione abbastanza dettagliata, ma ritengo che per capirci qualcosa sia necessaria l'intelligenza di *mister Pickwick*. Io, che non l'ho, ho trovato parecchi punti oscuri.

Il relatore, anzitutto, ha detto che noi dovevamo pagare 6 miliardi di franchi francesi, mentre con questo accordo ce la caviamo con soli 300 milioni di franchi. È veramente un affare!

BERZANTI, *Relatore*. Se nel 1938 non fosse intervenuta la guerra ed avessimo continuato a pagare quello che dovevamo pagare in base all'accordo del 1923, avremmo dovuto pagare oltre 6 miliardi di franchi francesi.

ROSINI. Non nego che avremmo dovuto pagare 6 miliardi di franchi, ciò che contesto è che noi possiamo estinguere il debito con 300 milioni di franchi e che si debba per questo dare al ministro del tesoro la patente di un bravo uomo d'affari. Infatti, nell'accordo che il Governo ci ha fatto avere dietro nostra richiesta — in un primo tempo pretendeva che approvassimo il provvedimento senza neanche conoscere il testo dell'accordo — si legge che il Governo italiano, poiché attualmente non è possibile precisare le somme dovute dall'Italia al fondo degli obbligazionisti per gli arretrati, si impegna a versare intanto 300 milioni di franchi francesi. Perciò non è che si sia fatta una transazione liquidando il passato con tale somma; noi diamo ora 300 milioni di franchi, salvo poi a corrispondere la somma residua. Meglio sarebbe seguire il principio che è preferibile pagare tardi piuttosto che presto.

Tanto valeva non stipulare neanche questo accordo.

L'altro vantaggio che si crede di ravvisare nell'accordo è costituito dal fatto che ci viene riconosciuta la proprietà delle obbligazioni, quantunque il versamento fatto in base all'accordo di Brioni sia da considerare annullato ai sensi del trattato di pace. Nel punto quinto dell'accordo leggo che queste obbligazioni, di cui è proprietario il fondo, devono essere considerate come una somma da aggiungersi a quella derivante dal versamento provvisorio previsto dal precedente articolo 4. Pertanto non è esatto che il valore di queste azioni vada a diminuire il versamento che lo Stato italiano deve fare. Chiedo un chiarimento su questo punto.

BERZANTI, *Relatore*. Questo avverrà dal 1° luglio. Fino al 30 giugno 1952 noi regoliamo il nostro dare — sia pure in via provvisoria, ma questo teoricamente, perché in pratica la questione è definita con il pagamento di questi 300 milioni oltre ad altri 100 milioni di franchi. Osservo poi che, sebbene rientrati in possesso delle 395 mila obbligazioni, non potremmo pretendere l'utilizzazione dei dividendi maturati e da maturare fino al 30 giugno 1953, ma abbiamo acquisito il diritto di poter beneficiare di questi interessi dal 1° luglio 1953 in poi. Pertanto dal 1° luglio 1953 in poi defalcheremo dal nostro debito l'ammontare degli interessi di queste 395 mila obbligazioni.

ROSINI. Ed allora possiamo toccare il problema di fondo, cioè quanto costa allo Stato italiano tutto questo? È una questione che risale al 1860 e da quella data ad oggi sono accaduti tanti fatti, piacevoli e spiacevoli, della gente ha perduto la casa e la famiglia a seguito della guerra e di altri avvenimenti. Si sente obiettare che lo Stato non ha denari per rimborsare costoro e che vige il principio nominalistico, ma gli unici che non ci debbono rimettere sono i pronipoti degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico. Francamente questo mi lascia perplesso.

Sul piano del diritto privato non nego che gli obbligazionisti abbiano il diritto di incassare questa somma, ma mi sembra molto strano che, dopo tanti anni e vari accordi, il Tesoro abbia concluso un accordo nel quale in sostanza si dice: poiché non è possibile precisare quanto dobbiamo pagare, per il momento paghiamo una certa somma.

La Commissione finanze e tesoro oggi è chiamata ad approvare un accordo che im-

pone allo Stato un onere che praticamente non si sa a quanto ammonti.

L'onorevole Berzanti ha anche affermato che la Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico resta proprietaria della rete ferroviaria. Ora, se così stanno le cose, è mai possibile che lo Stato italiano debba solo pagare il debito obbligazionario senza alcuna contropartita?

In definitiva, lo Stato italiano si trova oggi in una situazione che è condizionata dalla politica fatta dai precedenti governi. Inoltre, non comprendo perchè debbano concedersi tanti benefici a dei capitalisti francesi quando lo Stato italiano ai suoi cittadini, con il pretesto delle scarse possibilità finanziarie, non chiede che sacrifici.

In conclusione, ritengo che, fino a quando il Tesoro italiano non abbia la visione esatta degli utili e dei vantaggi che l'esistenza di questa Compagnia può dare, e fino a quando non siano chiariti i rapporti fra lo Stato italiano e la Compagnia stessa, non si debba approvare l'accordo che stiamo discutendo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FERRERI PIETRO

ALICATA. Siccome trattasi di un accordo a perdere, desidererei sapere — e questo avrebbe dovuto dircelo la Commissione degli esteri nel suo parere — se vi è una contropartita per lo Stato italiano. L'accordo fu raggiunto nel corso di alcune conversazioni che si svolsero fra l'Italia e la Francia: sarebbe interessante sapere se, in seguito al pagamento di queste somme, non derivi all'Italia, come contropartita, un vantaggio in qualche altro settore. Perchè non vi è dubbio che questo accordo è assurdo in se stesso. Può darsi, però, che ragioni di politica estera abbiano consigliato il Governo italiano a firmarlo in cambio di qualche altra cosa.

BERZANTI, *Relatore*. Dobbiamo considerare questo accordo come il risultato di una trattativa fra lo Stato italiano e la Francia. La ragion d'essere nell'accordo risale al 1923, allorchè lo Stato italiano si impegnò, in cambio della cessione della rete ferroviaria da parte della Compagnia, a pagare un determinato canone annuo, che è stato regolarmente corrisposto fino al 1938. Successivamente, furono sospesi i versamenti, ed oggi siamo chiamati in causa dal comitato degli obbligazionisti della Compagnia. L'accordo del 1951 avvenne fra il Governo italiano ed il comitato degli obbligazionisti. La Francia intervenne a sollecitare questa intesa.

Ho anche detto che negli incontri di Santa Margherita questo argomento fu trattato

nel complesso generale delle altre questioni. Indubbiamente, anche se la Francia non si fosse fatta parte diligente per difendere gli interessi degli obbligazionisti, restava fermo il nostro dovere di pagare il debito. Quindi, si sarebbe dovuto, in ogni caso, addivenire ad una regolamentazione nuova per stabilire come intendevamo liquidare il nostro debito passato e come continuare a regolare il versamento dei canoni futuri.

Circa i nostri rapporti con la Compagnia, occorre precisare che trattasi di una Compagnia internazionale, il cui pacchetto azionario è in maggioranza nelle mani dello Stato italiano. Ora, quest'accordo non va a vantaggio della Compagnia in sé considerata, ma a vantaggio degli obbligazionisti.

Tengano presente gli onorevoli colleghi, poi, che il pagamento viene effettuato, in base all'accordo del 1923, aggiornato sulla base dei valori nuovi da darsi alle obbligazioni, al comitato degli obbligazionisti. Aggiungo poi che per il futuro il nostro onere sarà quasi nullo, per il fatto che avverrà la compensazione alla quale mi riferivo nel mio precedente intervento.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che sia opportuno chiarire il problema con dati precisi e con una esposizione sistematica.

L'interesse dell'Italia alla sorte della Compagnia di cui trattasi ha un'origine molto lontana. In seguito alle guerre di indipendenza del 1859, del 1866 e del 1915, il regno d'Italia incorporò via via le linee ferroviarie esistenti nei territori austriaci che venivano annessi all'Italia. Trattavasi di ferrovie gestite, per concessione dell'impero austro-ungarico, da una compagnia francese. La Compagnia Danubio-Sava-Adriatico risulta dalla riorganizzazione dell'antica *Südbahn*, attuata, sulla base degli articoli 320 del trattato di San Germano e 304 del trattato del Trianon con l'accordo di Roma del 1923, fra l'Italia, l'Austria, l'Ungheria e gli Stati facenti parte dell'attuale Jugoslavia, modificato poi con l'accordo di Brioni del 10 agosto 1942.

È quindi da rilevare che si tratta di un organismo a carattere internazionale che non potrebbe essere soppresso con decisione unilaterale del Governo italiano. A prova di ciò sta il fatto che di esso si occupa il Trattato di pace che, all'allegato XIV, articolo 15, prescrive: « Il Governo italiano riconosce che l'accordo di Brioni del 10 agosto 1952 è nullo e non avvenuto, e si impegna a partecipare, insieme con gli altri firmatari dell'accordo di Roma del 29 maggio 1923, a qualsiasi nego-

ziato mirante ad apportare a detto accordo le modificazioni necessarie per assicurare un equo regolamento delle annualità in esso previste ».

È da notare, inoltre, che l'anticipato scioglimento della società non sembra nemmeno possibile da un punto di vista giuridico, in quanto l'accordo di Roma non contempla né disciplina un eventuale scioglimento anticipato, il quale non potrebbe nemmeno derivare da una decisione dell'Assemblea, ma solo da un'intesa fra gli Stati partecipanti all'accordo di Roma che modificasse anche il congegno finanziario su cui esso si basa.

Tale congegno prevede che le linee ferroviarie restano di proprietà della Compagnia, pur essendo date in esercizio ai vari Stati attraverso i cui territori si trovano, contro il pagamento di un canone annuo, stabilito per l'Italia in sei milioni di franchi oro (oltre un miliardo di lire attuali). I canoni pagati dai vari Stati devono servire all'ammortamento delle obbligazioni della società, che era previsto per il 1968, e per le spese di amministrazione della società.

Gli oneri di cui sopra vennero alleggeriti con l'accordo di Brioni del 1942, annullato dal Trattato di pace, e dovranno essere riveduti in una conferenza, prevista dallo stesso Trattato di pace, la quale però, per ragioni politiche, non ha potuto ancora avere luogo.

Circa l'utilità dell'esistenza della Compagnia, bisogna ricordare che ad essa vennero a suo tempo demandate le funzioni di coordinamento delle tariffe ferroviarie stabilite dagli Stati esercenti le linee dell'ex *Südbahn* e di tutela e sviluppo dei traffici, funzioni attribuite ai comitati dei rappresentanti degli Stati nel seno del consiglio di amministrazione della Compagnia che, anche attualmente, nei limiti del possibile, vengono svolte.

Per quanto riguarda gli oneri che attualmente gravano sul Governo italiano, è da ricordare che, avendo l'Italia interrotto dal 1938 il pagamento dei canoni si sono dovuti concedere, a decorrere dal 1951, acconti sui canoni in ragione di 50 milioni di franchi francesi annui (l'accordo di Roma ci obbligava ad un canone annuo di oltre un miliardo di lire) oltre ad un contributo di 25 milioni di lire annue per spese di amministrazione.

Quindi, le spese di amministrazione non sono a fondo perduto, ma sono anch'esse pagate in conto dei canoni dovuti dallo Stato italiano e verranno conteggiate, in aggiunta all'acconto di annualità pagata, allorché si riunirà la prevista conferenza degli Stati.

Infatti, secondo l'accordo di Roma, le spese di amministrazione venivano pagate

dal comitato degli obbligazionisti con parte dei canoni corrisposti dagli Stati.

Quindi, la procedura è mutata, ma la sostanza non muta, e vale la pena a tale riguardo rammentare che l'Austria paga, per spese di amministrazione, più del doppio dell'Italia, ed anch'essa ha dovuto concedere a parte acconti sui canoni annui. Gli altri Stati (Ungheria e Jugoslavia) pagano molto meno, poiché hanno potuto sfuggire alle pressioni politiche esercitate sull'Italia e sull'Austria, e ciò giocherà a nostro vantaggio allorché si tratterà di rivedere l'accordo di Roma, in quanto queste somme ci saranno conteggiate, mentre non è detto che quando si arriverà all'accordo Ungheria e Jugoslavia queste due nazioni non dovranno pagare quanto da esse è dovuto a questo organismo.

Per quanto riguarda le spese di amministrazione, poiché è stato osservato che esse sono rilevanti, devo dire che da parte del Ministero del tesoro si è fatto tutto quanto era possibile nei confronti di questo organismo di carattere internazionale per ridurre le spese stesse.

Per quel che riguarda il numero dei nostri componenti, si è dovuto concludere che non è possibile provvedere a riduzioni, per non correre il rischio di essere messi in minoranza dai membri stranieri dello stesso Consiglio.

Per quanto concerne gli emolumenti si fa notare che essi furono già notevolmente ridotti. E su questa strada noi Tesoro, per quella funzione di lesina, che ci è dovuta, perseguiremo al fine di ottenere la riduzione delle spese stesse.

Per quanto riguarda una ulteriore riduzione dei membri, essa non sembra da consigliare dato il carattere internazionale della compagnia e la partecipazione ad essa di amministratori stranieri.

Questi chiarimenti mi pare che siano sufficienti a determinare nella Commissione una chiara visione del problema e convincerla all'opportunità di concedere, con l'approvazione del disegno di legge, la ratifica agli accordi, perché queste somme che noi, a partire dal 1951 andiamo a pagare, non sono somme aperte, ma date in conto di un effettivo debito che noi abbiamo verso questa compagnia di cui siamo parte.

SCOCA. Io non sono rimasto molto tranquillizzato dalla esposizione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato al quale chiedo scusa di questa mia dichiarazione.

L'onorevole Sottosegretario ha parlato di acconti: noi paghiamo degli acconti, la situazione non è definitiva, questi acconti sa-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1954

ranno conteggiati quando ci sarà l'accordo definitivo.

L'onorevole Sottosegretario in un altro punto della sua relazione — cosa che mi ha impressionato — ha detto che la Jugoslavia paga molto meno di noi, perché sulla Jugoslavia non è stato possibile fare pressioni di ordine politico così come è stato possibile fare sull'Italia.

Io vorrei osservare che la situazione del 1923 era molto diversa da quella di oggi. Nel 1923 la linea serviva principalmente l'Italia, l'interesse preminente era dell'Italia. Oggi la linea attraversa in gran parte territorio jugoslavo e quindi l'interesse maggiore è della Jugoslavia. L'interesse dell'Italia è condizionato, non solo al brevissimo tratto di linea che percorre il territorio italiano, ma è condizionato anche dalla posizione che la Jugoslavia può prendere in ogni momento riguardo al funzionamento di questa linea.

Stando così le cose, mi pare che vi sia qualche essenziale mutamento di cui bisognerebbe tener conto.

Se noi parliamo di acconti, vuol dire che ci presenteremo, nella seduta che dovrà realizzare definitivamente la questione, in una posizione di minorità, in quanto ci si potrà dire: quello che pagate, lo pagate in acconto e quindi il vostro debito è maggiore di quello che avete pagato finora.

Sicché non so se agli effetti di stabilire le linee essenziali dell'accordo definitivo convenga a noi pagare, a titolo di acconto, in una misura superiore a quella della Jugoslavia.

Per tranquillizzare noi che vogliamo affiancare l'opera del Tesoro, che è opera di risparmio e di lesina, è necessario che ci venga detto quale è il nostro interesse comparativamente all'interesse della Jugoslavia e quindi la base per misurare il nostro debito in relazione a quello che sarà il debito della Jugoslavia e degli altri paesi partecipanti.

Non dico che queste mie dichiarazioni possano avere valore definitivo, perché non conosco i precedenti analiticamente e quindi non so se queste mie osservazioni possano avere il conforto della realtà dei fatti. Certo è che ascoltando quanto ha detto l'onorevole relatore e quanto ha dichiarato il rappresentante del Governo, in me è sorto questo dubbio, tanto più che mentre il relatore faceva appello ad un principio, l'onorevole Sottosegretario fa appello ad un altro principio.

Il relatore, quando gli si è domandato da parte dei colleghi dell'opposizione perché noi paghiamo, ha risposto che i debiti si pagano. Questa era una risposta che mi tran-

quilizzava. Ma il rappresentante del Governo è venuto a dire che non è un debito che si paga ma un acconto su un debito che si regolerà successivamente.

ALICATA. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta ed iniziare la seduta comune con la VI Commissione.

On. ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Stando così le cose, potrò rispondere la prossima volta

PRESIDENTE. Ritengo allora che si possa rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta nella quale il Governo fornirà alla Commissione i chiarimenti richiesti.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 582-B oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazioni al decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, concernente la istituzione del punto franco nel porto di Genova ». (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (582-B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Alicata, Amendola Giorgio, Andò, Assennato, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Gheremia, Guggenberg, Infantino, Longoni, Malvestiti, Marotta, Pieraccini, Raffaelli, Roselli, Rosini, Salizzoni, Scoca, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Di Stefano Genova, Guglielminetti e Schiratti

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI